

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART.1 DENOMINAZIONE e PERSONALITA' GIURIDICA

Ai sensi della legge del 6 giugno 2016, n.106, degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli'artt. 20 ss. del d.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore o CTS), è costituita un'associazione (riconosciuta) sotto la denominazione **Associazione promozione sociale ABAut Ente del Terzo Settore**, brevemente << ABAut aps >>, nel seguito anche soltanto ABAut o associazione.

ART. 2 SEDE

La sede dell'associazione è stabilita in Camisano Vicentino con indirizzo, attualmente, in Via Pomari 7. L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 3 SCOPO E ATTIVITA'

Le finalità e le attività infra indicate derivano dal fatto che (**Scopo**) ABAut aps nasce per promuovere una cultura della comprensione, dell'inclusione e dell'autonomia delle persone con disturbi dello spettro autistico e altre condizioni del neurosviluppo globale. ABAut crede che ogni individuo, a prescindere dalle proprie caratteristiche, abbia il diritto di essere compreso, di esprimere il proprio potenziale e di partecipare pienamente alla vita sociale e comunitaria.

L'Associazione rifiuta ogni forma di estremismo ideologico, settarismo metodologico o polarizzazione partitica nella visione della disabilità e delle strategie di intervento. Essa si fonda su un approccio scientifico, integrato e collaborativo, che valorizza le evidenze empiriche, la formazione continua e il coinvolgimento attivo delle famiglie, degli operatori e delle comunità educative e territoriali.

Elemento distintivo dell'azione di ABAut è la promozione del concetto di pace, inteso nel suo significato più puro come rispetto, ascolto, equilibrio e cooperazione tra tutte le persone che collaborano o partecipano alla vita societaria. La pace rappresenta per ABAut un valore etico e operativo, da perseguire tanto nei rapporti interni tra soci, operatori e collaboratori, quanto nei rapporti esterni con famiglie, enti pubblici e privati, istituzioni e beneficiari degli interventi. L'Associazione si impegna a trasmettere questo principio anche nel lavoro quotidiano con i bambini, i ragazzi e le loro famiglie, confidando nello stesso impegno e rispetto da parte di tutti coloro che partecipano alla vita associativa. L'Associazione considera la pace, la ricerca, la formazione, la trasparenza gestionale, la collaborazione interprofessionale e il benessere delle famiglie come i propri valori fondanti e irrinunciabili.

L'associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro.

L'associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti attività di interesse generale **(Attività):**

- favorire l'accesso a interventi comportamentali e psicoeducativi evidence-based, partendo dai principi dell'Analisi del Comportamento Applicata (ABA), ma si dimostra aperta anche ad altri modelli riconosciuti scientificamente, quali JASPER, ESDM, PRT e approcci affini;
- promuovere e realizzare direttamente corsi di formazione professionale rivolti a tecnici del comportamento, educatori, terapeuti, insegnanti, genitori e caregiver, al fine di diffondere competenze scientifiche e operative di alto livello;
- sostenere l'inclusione scolastica, lavorativa e sociale attraverso percorsi personalizzati e sostenibili;
- promuovere la ricerca scientifica e la sperimentazione di nuovi metodi e protocolli di intervento, finalizzati a migliorare la qualità della vita dei bambini, dei ragazzi, dei professionisti e delle famiglie;
- diffondere la cultura della diversità, della consapevolezza e della solidarietà attraverso eventi, campagne di sensibilizzazione, progetti artistici, culturali e sociali;
- promuovere attività sociali e ricreative per adolescenti e giovani adulti, come uscite di gruppo, incontri conviviali e momenti di socializzazione organizzati nel tempo libero o nei fine settimana, al fine di favorire lo sviluppo di relazioni paritarie, amicizie e competenze sociali, rispondendo ai bisogni specifici dei ragazzi più grandi.

L'associazione per la realizzazione delle attività sopra descritte potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in convenzione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento e

manutenzione straordinaria;

- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione e/o in appalto e/o sub-appalto di parte delle attività;
- d) assumere dipendenti e collaboratori a tempo pieno, part-time e/o occasionale; stipulare contratti di prestazione d'opera con professionisti e consulenti;
- e) promuovere la brevettazione ed ogni forma di protezione del know-how legittimamente acquisito o creato;
- f) partecipare e aderire ad altre associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima;
- g) sottoscrivere il capitale sociale di società di capitali purché ciò sia accessorio e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali;
- h) esercitare attività imprenditoriale e commerciale di qualunque tipo, purché l'attività sia accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali e comunque nel rispetto dei limiti di legge;
- i) erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dall'associazione;
- j) richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbonamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;
- k) inoltrare le opportune richieste di contributi a Enti Privati, Enti Pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- l) ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutarie;
- m) svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a realizzare le attività di interesse generale di cui allo scopo dell'associazione.

ART. 4 DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

TITOLO II PATRIMONIO E RISORSE

ART. 5 PATRIMONIO

Il patrimonio attuale è di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) a fronte di un patrimonio minimo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'associazione medesima.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, CTS, l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione può costituire patrimoni dedicati ad uno specifico affare ai sensi dell'art.10 del CTS.

ART. 6 RISORSE UMANE E COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

Ai sensi dell'art. 36 CTS, le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art.17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al valore definito dalla legislazione vigente (cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati) o futura.

TITOLO III

ASSOCIATI

ART. 7 REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile ma non può essere inferiore a 7 persone fisiche.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

In ogni caso, gli associati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non aver dato la propria adesione o partecipazione ad altra associazione di intenti o scopi analoghi a quelli di ABAut.
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

- non essere interdetti, inabilitati o soggetti ad amministrazione di sostegno;

- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;

- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;

- essere in regola con la normativa antimafia;

- non essere professionisti della salute che hanno erogato prestazioni d'opera all'associazione e/o agli associati, nei dodici mesi antecedenti alla richiesta di ammissione ad associato.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

ART. 8 AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio fiscale e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;

- indirizzo email e/o pec ove ricevere ogni comunicazione inerente l'associazione;

- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;

- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti;

- la dichiarazione di essere o non essere persona politicamente esposta.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro 30 giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, il quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le

ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

ART. 9 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono a tutti gli effetti elettori ed eleggibili a tutte le cariche con parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo.

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali agendo ai sensi dell'art. 2422 comma 1 cod.Civ. e relativa giurisprudenza e comunque ai sensi del successivo art. 35;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 CTS;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo.

ART. 10 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di partecipare all'assemblea annuale ordinaria di approvazione del bilancio e alle eventuali assemblee straordinarie.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini stabiliti dall'organo direttivo.

Le quote di associazione annuale sono uguali, solo nel caso di iscrizione del secondo figlio/a la seconda quota è agevolata costituendo quindi una quota differenziata.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 11 DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa non può essere trasferita.

La quota associativa non può essere rivalutabile.

ART. 12 PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 13 RECESSO

Il recesso da associato ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momen-

to in cui il recesso è comunicato al Consiglio direttivo, fatto salvo il regime di prorogatio di cui all'art. 2385 cod.civ..

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 14 ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dichiarazioni verbali, comportamenti direttamente espliciti e/o indirettamente concludenti che costituiscono evidenza di ripetuta violazione e/o significativa inosservanza e/o non condivisione dello scopo dell'associazione di cui all'art.3 e/o evidenza di incompatibilità con il medesimo scopo;
- la reiterata ed evidente mancata partecipazione alla vita sociale dell'associazione per ventiquattro mesi consecutivi; a titolo esemplificativo ciò si esplica qualora il socio che beneficia prevalentemente dei servizi gratuiti dell'associazione, non presti la sua attività come volontario dell'associazione e non partecipi personalmente all'assemblea che approva il bilancio e il piano triennale di indirizzo salvo cause di forza maggiore di cui al vigente codice civile; ,
- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- in caso di significativi atti od omissioni che si manifestano come non coerenti con lo scopo dell'associazione.

L'esclusione deve essere stabilita con decisione dell'organo direttivo e/o del Collegio dei probiviri.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo e/o del Collegio dei probiviri, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra; entro i successivi trenta giorni, l'associato escluso potrà proporre opposizione dinanzi al collegio dei Probiviri, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 15 MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV

Organi sociali

ART. 16 Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Consiglio dei professionisti della salute (eventuale)
- Presidente
- Organo di controllo (facoltativo)
- Organo di revisione (facoltativo)
- Collegio dei probiviri (facoltativo)

ASSEMBLEA

ART. 17 ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati è sovrana.

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.
- l'approvazione delle linee programmatiche del piano triennale di indirizzo terapeutico, pedagogico ed educativo (d'ora innanzi "**piano triennale di indirizzo**").

ART. 18 DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto; gli associati che siano Enti del Terzo Settore hanno diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ART. 19 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo direttivo con lettera raccomandata A.R. o con consegna a mano (firmata per ricevuta) o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 8 (otto) giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno tre giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in uno dei paesi membri dell'Unione Europea; nel caso di convocazione fuori dall'Italia i termini di convocazione sono prorogati di dieci giorni di calendario.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 20 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo direttivo. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, oc-

correndo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Ogni associato può delegare un altro per rappresentarlo in assemblea ma nessun associato può avere più di 5 deleghe.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza dei presenti calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali, anche con mezzi di telecomunicazione ai sensi del successive art. 36, che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

ART. 21 QUORUM DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese:

- in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati;
- in seconda convocazione a maggioranza degli intervenuti.

ART. 22 MODIFICAZIONI DELLO STATUTO ED ALTRE DELIBERAZIONI

Salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, le seguenti decisioni devono essere approvate da almeno la metà degli associati:

- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associa-

zione.

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 23 Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati, tra i propri associati.

Si precisa a tal proposito che il 51% dei membri del Consiglio Direttivo deve essere associato dell'associazione o avere un parente associato.

Il Consiglio direttivo dura in carica per 4 (quattro) anni e conclude il suo mandato con l'approvazione, da parte dell'assemblea, del bilancio dell'ultimo esercizio.

Possono farne parte esclusivamente le persone fisiche maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Se l'organo amministrativo è composto:

- da 3 (tre) a 4 (quattro) membri, almeno 1 (uno) deve essere scelto tra gli Associati Fondatori o comunque con anzianità di almeno dieci anni, se sussistenti.
- da 5 (cinque) e più membri, almeno 2 (due) membri devono essere scelti tra gli Associati Fondatori o comunque con anzianità di almeno dieci anni, se sussistenti.

La minoranza dei componenti il Consiglio Direttivo non costituisce elemento di esercizio di influenza dominante, purché gli altri Consiglieri nominati non siano persone correlate agli associati fondatori (parenti etc). Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Nel Consiglio direttivo deve essere nominato anche un professionista della salute, preferibilmente scelto tra i componenti del Consiglio dei professionisti della salute. La mancata candidatura a tale nomina deve essere evidenziata e motivata in sede assembleare per giustificare la mancata nomina.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'organo di amministrazione.

L'Organo amministrativo nomina al suo interno, oltre al Presidente, il Vice-Presidente, e il Segretario.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti, se esistenti, ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 (tre) mesi.

Il Consiglio è convocato, con comunicazione scritta almeno 8

(otto) giorni prima, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 (un terzo) dei componenti ne faccia richiesta. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

È possibile partecipare alle riunioni, previa decisione del Presidente del Consiglio Direttivo, anche in audio-video conferenza ai sensi del successivo art. 36.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- provvede e gestisce l'assunzione del personale sia amministrativo che tecnico;
- si rapporta col Consiglio dei professionisti della salute chiedendo pareri motivati sulle scelte di indirizzo dell'associazione e promuovendo a sua volta la formazione professionale di ciascun membro del Consiglio medesimo;
- convoca con cadenza triennale l'assemblea degli associati per l'approvazione del piano triennale di indirizzo;
- approva il piano annuale di attuazione del piano triennale di indirizzo, coinvolgendo il Consiglio dei professionisti per la salute;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- determina la quota associativa annua;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;

- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati.
Tuttavia sarà necessaria la preventiva autorizzazione degli associati, con decisione da adottarsi a **maggioranza dei 2/5 (due quinti) degli associati**, per il compimento dei seguenti atti:

- acquisto e vendita del diritto di proprietà di immobili;
- sottoscrizione di contratti di leasing immobiliare;
- assunzione di mutui e/o finanziamenti con o senza garanzie, escludendo i finanziamenti soci che restano di competenza dell'organo amministrativo;
- concessione di garanzie a favore di terzi;
- emissione di cambiali.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale: pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad un Comitato Esecutivo o anche ad uno o più dei propri membri.

Ai sensi dell'art. 28 CTS, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 24 CONSIGLIO DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE

Il Consiglio dei professionisti della salute è un organo consultivo permanente che l'organo direttivo deve consultare in occasione delle scelte di indirizzo terapeutico pedagogico educativo e psicoeducativo e che espone il suo parere con indicazioni sanitarie di carattere generale relative a bambini/ragazzi nello spettro autistico. (individuato per fasce di età / per gravità medica/per esigenze del gruppo e non personali delle singole famiglie).

Il Consiglio è costituito da professionisti della salute, mentale, emozionale e fisica che erogano prestazioni d'opera all'associazione e/o direttamente agli associati dell'associazione per conto della medesima. Ogni professionista della salute che collabori con l'associazione fa parte di diritto

del Consiglio.

I singoli professionisti della salute non possono essere associati dell'associazione.

Il Consiglio dei professionisti della salute partecipa all'assemblea degli associati in occasione dell'approvazione del "**piano triennale di indirizzo**". In tale occasione ha diritto di voto in assemblea esprimendo un numero di voti pari al venti per cento degli aventi diritti nell'assemblea.

Il Consiglio è rappresentato in assemblea da due professionisti delegati per l'occasione, nominati a maggioranza semplice. Si rinvia alle norme inerenti il funzionamento dell'organo amministrativo, per quanto compatibili.

ART. 25 PRESIDENTE

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 26 ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, CTS, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, CTS, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS, e attesta che il bilancio sociale, eventualmente redatto, sia stato prodotto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 CTS, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dalla legge, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 CTS, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 27 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 26 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 CTS, la revisione dei conti sull'associazione di promozione sociale è esercitata da un revisore legale dei conti oppure da un collegio di più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'organizzazione di volontariato;
- si esprimono, con apposite relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione di promozione sociale, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

ART. 28 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è nominato dall'assemblea.

Il collegio dei probiviri si compone da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, i quali sceglieranno tra loro il presidente del collegio.

I membri del collegio dei probiviri possono essere anche non associati dell'associazione; la maggioranza dei componenti del collegio deve essere scelta tra gli associati con anzianità di almeno dieci anni, se sussistenti.

Tutti i membri del consiglio dei probiviri devono possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti all'art. 2382 cod. civ. e rispettivamente all'art. 2399, comma 1, cod. civ. e possono aver ricoperto la carica di componente l'organo direttivo negli esercizi precedenti, oltre che i seguenti requisiti di professionalità.

La funzione del collegio dei probiviri è quella di:

- esaminare, su istanza dell'associato, il provvedimento di esclusione deliberato dall'organo direttivo o su richiesta del proponente quello di diniego all'ingresso;

Il collegio dei probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'assemblea.

Il collegio dei probiviri esamina e giudica secondo equità e senza formalità di procedura, trasmettendo il proprio giudizio all'organo direttivo, il quale adotterà gli opportuni

provvedimenti attuativi.

Il collegio dei probiviri dura in carica per quattro esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei membri del collegio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

TITOLO V BILANCIO

ART. 29 BILANCIO

L'esercizio dell'associazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione negli otto (8) giorni di calendario che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione degli associati e di tutti coloro che abbiano motivati interessi alla sua lettura.

ART. 29 bis UTILI ED AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI

ESTINZIONE, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 30 ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione si scioglie altresì con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 CTS, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 31 LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea deve provvedere, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

La nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

ART. 32 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 34 CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che sorgessero fra gli associati o fra questi e l'associazione, anche se promosse da consiglieri, liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti, sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente per materia, in relazione alla normativa di tempo in tempo vigente, e per territorio, in relazione al luogo ove ha sede l'associazione.

ART. 35 DIRITTO D'ISPEZIONE DEI LIBRI SOCIALI

Al fine di tutelare il diritto dell'associazione all'ordinato svolgimento della propria attività ed alla riservatezza ed alla non divulgazione di notizie e dati attinenti l'attività

sociale, l'associato non amministratore, nell'esercizio del diritto di cui al precedente punto 9 deve osservare le seguenti modalità procedurali:

- la consultazione potrà essere richiesta da ciascun associato non amministratore non più di due volte per esercizio sociale;

- i professionisti, tramite i quali gli associati possono procedere alla consultazione, debbono essere iscritti ad Albo professionale che imponga ai propri iscritti obblighi di riservatezza in ordine agli incarichi ricevuti;

- la richiesta di consultazione dovrà essere fatta pervenire all'organo direttivo, con raccomandata A/R o pec, con un preavviso di 10 (dieci) giorni liberi; dovranno essere indicati nella richiesta anche il nome e la qualifica professionale dell'eventuale professionista tramite il quale si intende eseguire la consultazione, al fine di consentire la verifica dei requisiti di cui sopra;

- la consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro dell'associazione e con modalità tali da non recare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività, e non potrà, comunque, protrarsi per più di due giorni lavorativi;

- l'associato potrà ottenere, a proprie spese, estratti solo del libro sociale obbligatorio di cui al n. 2) all'art. 2478 c.c.;

- nell'effettuare la consultazione non potranno essere estratte copie di documenti di nessun tipo, né eseguite fotografie o fotocopie, o comunque nessun dato o documento, in originale, in copia o comunque riprodotto, potrà essere portato al di fuori della sede della società ovvero al di fuori della sede ove si trovano i documenti consultati, con la sola eccezione per i documenti o libri per i quali il rilascio di estratti e copie sia espressamente consentito dalla disposizione che precede o in genere dal presente Statuto.

L'associazione al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni sopra riportate potrà nominare un proprio rappresentante che assista alle operazioni di consultazione eseguite dal socio o dal professionista dallo stesso incaricato.

L'associato che procede al controllo, o il professionista dallo stesso incaricato, non potranno divulgare o comunicare, in nessun caso ed a nessun titolo, a ditte concorrenti o comunque a terzi le notizie, le informazioni, i dati di cui sono venuti a conoscenza. In caso di violazione di tale obbligo l'associato inadempiente potrà essere escluso dall'associazione a norma del precedente art. 14, salvo sempre il diritto dell'associazione ad agire nei suoi confronti per il risarcimento dei danni arrecati.

ART. 36 MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (assemblea degli associati, riunioni del comitato direttivo e del collegio sindacale) me-

diante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:

i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici, ecc.) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:

- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e, nel caso di associati partecipanti all'assemblea, il capitale dagli stessi rappresentato;
- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

ii) Non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto i)

iii) Spetta al soggetto ovvero all'organo legittimato alla convocazione della riunione collegiale prevedere, per ogni singola riunione, la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dall'associazione, ove è consentito agli aventi diritto (associati, amministratori, liquidatori, sindaci) di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo.

iv) E' peraltro, consentito al singolo avente diritto (associato, amministratore, liquidatore, sindaco) di avvalersi, in ogni tempo, della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, anche se non espressamente prevista nell'avviso di convocazione. In questo caso spetterà a chi presiede la riunione verificare l'adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione alle condizioni sopra elencate sub i); in caso di assemblea degli associati, l'associato dovrà comunicare all'associazione la propria intenzione di avvalersi di un mezzo di telecomunicazione almeno 24 ore prima della riunione, specificando le caratteristiche del mezzo prescelto.

v) In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la riunione si intende svolta nel luogo ove è presente chi la presiede (che dovrà, pertanto, corrispondere col luogo indicato nell'avviso di convocazione).

ART.37 PAGAMENTI E RIMBORSI SPESE

Tutte le cariche elettive possono essere remunerate o gratuite nel rispetto dei limiti, di legge o meno, previsti a riguardo e comunque nel rispetto dell'art. 8 co. 3 CTS. Ai componenti dell'organo direttivo e ai volontari compete comunque il rimborso delle spese preventivamente autorizzate e regolarmente documentate, anche ai sensi dell'art.17 co.5 del CTS; sono escluse indennità e rimborsi spese forfettari. Prestazioni d'opera e/o forniture di beni saranno remunerate a condizioni di mercato nel rispetto dei limiti, di legge o meno, previsti a riguardo.

ART. 38 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I^ del Codice Civile, e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V^ del Codice Civile, nonché alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.117/2017 e/o precedenti o successive modificazioni ed integrazioni.

F.to:

EMANUELA GRIDELLI
LEOPOLDO D'ERCOLE notaio